

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 21.4.2005 come da fogli allegati.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] la [redacted] e la [redacted] ed esponeva quanto segue.

In data 1.10.2001 la [redacted] società controllante l'omonimo gruppo, comunicava a [redacted] l'interesse per l'acquisto di un immobile sito in [redacted], immobile che quest'ultima all'epoca conduceva in locazione finanziaria. Con lettera del 4.10.2001 la [redacted] chiedeva alla controparte di addivenire ad un contratto preliminare di compravendita e la [redacted] rispondeva, con lettera del 16.10.01, invitando [redacted] a fissare la data per il contratto definitivo ed evidenziando le condizioni a cui era disposta ad acquistare l'immobile, tra cui la cessione a società di leasing e la sottoscrizione del contratto di locazione in capo alla [redacted] società sua controllata. Successivamente all'accettazione da parte di [redacted] di tali condizioni, la società di leasing veniva individuata nella [redacted]. Quindi, interveniva scambio di proposta di Eos e conforme accettazione di [redacted] sicché la [redacted] si preparava alla vendita e ad acquistare a sua volta la piena proprietà dell'immobile, provvedendo all'estinzione anticipata del contratto di locazione finanziaria; trasmetteva, inoltre, la necessaria documentazione al Notaio designato dalla parte acquirente. L'appuntamento davanti al Notaio, però, subiva vari rinvii sempre chiesti dalle società interessate all'acquisto, finché la [redacted] formalizzava la volontà di non concludere il contratto definitivo assumendo l'impossibilità di conseguire certe autorizzazioni amministrative e tale volontà (dopo la contestazione di [redacted] veniva ribadita da [redacted] che lamentava il mancato avverarsi delle condizioni sospensive finalizzate all'acquisto dell'immobile.

In subordine, prospettava la responsabilità per illecito precontrattuale della controparte. Tanto premesso, la società attrice, ritenendo ingiustificato il recesso delle controparti, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento di [redacted] chiedeva, inoltre, l'accertamento del danno da inadempimento contrattuale oppure da illecito pre-contrattuale causato da quest'ultima nonché del danno extracontrattuale prodotto, in concorso con la prima, da [redacted] e [redacted] e la condanna di tutte e tre le convenute al risarcimento dei danni.

La [redacted] regolarmente costituitasi, chiedeva la reiezione della domanda avversaria e ne contestava il fondamento, evidenziando di essere intervenuta nell'affare, nel mero ruolo di società finanziaria e senza partecipare alle trattative, bensì dopo il perfezionamento dell'accordo tra [redacted] e [redacted] che era il soggetto sostanzialmente interessato all'acquisto. In particolare, contestava che si potesse attribuire valore di preliminare allo scambio di corrispondenza intervenuto tra [redacted] e [redacted] e evidenziava che la prima era perfettamente informata del fatto che la seconda avrebbe acquistato l'immobile esclusivamente per concederlo in locazione finanziaria a [redacted]. Parimenti, proseguiva le convenute, essa [redacted] si era limitata a riferire a [redacted] la decisione assunta esclusivamente da [redacted] di non addivenire al contratto definitivo, decisione peraltro giustificata. [redacted] concludeva, pertanto, per l'inesistenza del preteso inadempimento e, comunque, per la propria estraneità.

[redacted] accipiva, inoltre, che, aderendo alla ricostruzione dell'attrice per cui l'accordo si sarebbe perfezionato tra [redacted] e [redacted], il giudice adito doveva

ritenersi incompetente, essendo competente il Tribunale di Firenze. In via subordinata, per il caso di condanna, chiedeva, infine, di essere manlevata da [redacted] e [redacted]

Si costituivano altresì la [redacted] e la [redacted] che preliminarmente eccepivano la carenza di legittimazione attiva di [redacted] in quanto non proprietaria, bensì conduttrice, dell'immobile promesso in vendita, proprietaria essendo [redacted]

Nel merito, sostenevano che le trattative per l'acquisto dell'immobile erano intercorse direttamente tra [redacted] e [redacted], soggetto interessato all'acquisto per poterlo dare in locazione a [redacted]. Evidenziava poi che [redacted] intendeva disporre del bene per poter allestire un centro commerciale e tale specifica esigenza, costituente motivo essenziale, era stata chiaramente manifestata a [redacted] come emerge dalla corrispondenza tra le parti, tanto che la proposta d'acquisto espressa da [redacted] era stata subordinata al verificarsi di specifiche condizioni. In particolare, esponeva le condizioni erano l'ottenimento di un'unica autorizzazione amministrativa per il commercio di prodotti non alimentari per una superficie di vendita complessiva di mq 2.500 e la cessione dell'autorizzazione alla [redacted] e che [redacted] aveva garantito entrambe le condizioni sia per iscritto, sia tramite il suo rappresentante, il quale aveva assicurato che era possibile ottenere un'unica licenza ed adibire l'intero immobile (al momento diviso) ad unico centro commerciale, previo abbattimento del muro divisorio. Tuttavia, proseguiva [redacted], le condizioni in questione non si erano realizzate, perché il Comune di [redacted] aveva rilasciato ad [redacted] e non direttamente a [redacted] due distinte autorizzazioni commerciali anziché una unica, e per tale ragione la [redacted] aveva deciso di recedere.

Tutto ciò premesso, la [redacted] e la [redacted] chiedevano la reiezione della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di questa al risarcimento del danno che indicava di € [redacted]

All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 16.4.2003, [redacted] eccepiva il difetto di costituzione di [redacted] osservando che il soggetto che aveva sottoscritto la procura alle liti non era il legale rappresentante della società; eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalle società [redacted], perché costituite in cancelleria oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione, non differita ai sensi del V comma dell'art. 168 bis cpc.

[redacted] con riferimento all'eccezione nullità della procura alle liti, osservava che il soggetto che l'aveva conferita era munito del potere di rappresentanza della società anche in giudizio.

Seguiva il deposito di memorie ex art. 180-170 cpc. In particolare, le convenute [redacted] osservavano che la domanda riconvenzionale era stata tempestivamente proposta, perché i termini della costituzione dovevano computarsi dall'udienza del 16.4.2003, fissata ai sensi dell'art. 168 bis V comma cpc.

In data 17.7.2003 si svolgeva l'udienza ex art. 183 cpc.

Con ordinanza del 18.7.2003 il Giudice si riservava di decidere unitamente al merito le eccezioni di incompetenza territoriale e le altre preliminari sollevate dalle convenute.

Con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c. [redacted] oltre a ribadire le domande già in atti, chiedeva dichiararsi la nullità della comparsa di costituzione della convenuta [redacted] per vizio della procura alle liti ed inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale delle convenute [redacted]

A sua volta le convenute [redacted] ribadivano l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di [redacted] la tempestività della propria domanda riconvenzionale.

All'udienza del 10.12.2003 il procuratore della [redacted] dichiarava che con sentenza del Tribunale di Milano n. 639/2003 era stato dichiarato lo stato di insolvenza della società; veniva, pertanto, dichiarata l'interruzione del processo.

Con ricorso del 1.6.2004 [redacted] (così trasformata EOS srl) provvedeva alla riassunzione del processo nei confronti di [redacted] e [redacted] in amministrazione straordinaria, nei confronti delle quali riformulava tutte le domande ed eccezioni già in atti.

Si costituiva [redacted] ribadendo le difese ed eccezioni già assunte, mentre non si costituiva [redacted] malgrado la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

Si costituiva inoltre la [redacted] in persona del Commissario Giudiziale, che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità, ai sensi degli artt. 8, 13 e 53 d.lgs n. 270/99, delle domande finalizzate all'accertamento di crediti nei confronti della società dichiarata insolvente.

Con memoria del 31.1.2005 [redacted] eccepiva la nullità della costituzione di [redacted] in persona del Commissario Giudiziale, evidenziando che la società nel frattempo era stata dichiarata fallita con sentenza del 28.10.2004 n. 632 sicché il soggetto costituitosi era ormai privo di rappresentanza e, allo stesso tempo, anche il procuratore era privo di mandato perché la procura era stata rilasciata dal Commissario Giudiziale dopo la dichiarazione di fallimento.

All'udienza del 17.2.2005 la [redacted] contestava il fondamento dell'eccezione di controparte richiamando l'art. 34 d.lg n. 270/99.

Con comparsa del 25.2.2005 si costituiva il Fallimento della [redacted] in persona del curatore, che chiedeva dichiararsi l'improcedibilità delle domande, dovendo il giudizio proseguire davanti al Giudice fallimentare.

Successivamente, ravvisandosi la necessità di decidere preliminarmente le numerose eccezioni processuali e di merito, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il 21.4.2005 le parti precisavano e in particolare, l'attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di condanna di [redacted] limitandola a [redacted] e a [redacted] ed insistendo nella domanda di accertamento di responsabilità extracontrattuale anche nei confronti di [redacted] con riserva di avvalersi dell'accertamento ove la società ritorni in bonis;

quindi, dopo deposito di comparse conclusionali e di replica la causa giunge a decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni processuali e preliminari di merito.

1) Sussiste la legittimazione attiva della spa (già srl) [redacted] ancorché la stessa non sia proprietaria dell'immobile promesso in vendita, in quanto la stessa non ha agito in qualità di proprietaria, bensì quale parte del contratto preliminare di compravendita che prospetta come concluso con la [redacted] avente ad oggetto il medesimo bene. Pertanto, non ha alcun rilievo che proprietaria dell'immobile sia la [redacted] e l'attrice conduttrice in base a contratto di locazione finanziaria.

Tale veste, per altro profilo, non rileva neppure nel merito perché, per adempiere l'obbligazione di trasferimento della proprietà di detto bene, obbligazione assunta in proprio da [redacted] con il dedotto contratto preliminare di compravendita, [redacted] avrebbe potuto acquistare la cosa in tempo utile per il contratto definitivo oppure procurare la

partecipazione al contratto definitivo della proprietaria del bene, affinché in tale contratto manifestasse il consenso al trasferimento in favore di [REDACTED]

2) L'eccezione di nullità della costituzione della [REDACTED] come sollevata da [REDACTED] è infondata.

Infatti, la società risulta costituita in giudizio in persona di soggetto, il dott. [REDACTED] [REDACTED] dotato di poteri di rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi, comprensivi del potere di rappresentare la società in giudizio, come risulta dalla procura generale 1.10.1996 prodotta dalla convenuta quale doc. n. 11. Valido è, inoltre, il mandato alla lite dal medesimo rilasciata agli avv. ti [REDACTED] e [REDACTED], poiché la suddetta procura, con il potere di agire e resistere in giudizio, comprende quello di conferire i necessari mandati ad avvocati e procuratori.

3) Infondata è altresì l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, se non altro perché la convenuta [REDACTED] nel sollevarla non ha contestato tutti i criteri di collegamento previsti, in via alternativa, dagli artt. 20 e 19 c.p.c., limitandosi a prendere in considerazione quello del luogo in cui è si sarebbe perfezionato il contratto preliminare posto da parte attrice a fondamento delle proprie pretese.

4) Ogni questione relativa alla valida costituzione di [REDACTED] in persona del Commissario Giudiziale, dopo e nonostante la dichiarazione di fallimento, è superata dal fatto che il provvedimento dichiarativo del fallimento è stato revocato dalla Corte d'Appello con decreto del 17.2.2005 - 23.3.2005.

5) La domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED] da [REDACTED] è inammissibile.

Infatti, le due società convenute si sono costituite in cancelleria depositando la comparsa di costituzione e risposta in data 27 marzo 2003, dunque in ritardo rispetto al termine perentorio fissato dall'art. 166 cpc in venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione nel 10.04.2003.

Va precisato che il termine per la costituzione decorre dalla data effettiva dell'udienza di prima costituzione solamente quando questa è stata differita dal Giudice ai sensi del V comma dell'art. 168 bis cpc. Nella specie, il differimento è stato disposto d'ufficio ai sensi del quarto comma dell'articolo citato, come è indicato nel timbro apposto sulla nota di iscrizione a ruolo che reca la dizione "168 bis IV comma" (il carattere I di IV aggiunto a penna); invero, poiché il calendario giudiziario di questo Tribunale prevede che le udienze di prima comparizione si tengano di mercoledì e il giorno stabilito in atto di citazione cadeva di giovedì, l'udienza è stata rimandata al mercoledì immediatamente successivo.

6) Sempre preliminarmente va affrontata la questione della procedibilità delle domande in questa sede piuttosto che dinanzi al giudice del fallimento.

In primo luogo, si osserva che in ordine alla competenza la domanda riconvenzionale spiegata da [REDACTED] può spiegare alcun effetto perché, come si è detto, inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Quanto alle domande formulate dall'attrice nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] si osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il rapporto processuale con pluralità di condebitori solidali non diventa improcedibile per il fallimento di uno di essi, in quanto l'attrazione della competenza del Tribunale in sede fallimentare si presenta solo per il condebitore solidale dichiarato

fallito, mentre per gli altri condebitori solidali, rimasti *in bonis*, il giudizio deve proseguire davanti al Tribunale ordinario. L'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce quindi che il giudizio stesso prosegua nella sede ordinaria nei confronti degli altri condebitori *in bonis*, senza essere attratto nella competenza del Tribunale fallimentare, con il quale non ha che un rapporto di mera occasionalità.

Non sussiste, pertanto, una *vis attractiva* del Tribunale fallimentare nei confronti dell'intero presente processo.

L'improcedibilità, invece, indubbiamente sussisteva inizialmente con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento del danno formulata nei confronti della [REDACTED]. Tuttavia, l'attrice ha rinunciato a tale domanda, limitandosi a richiedere l'accertamento di responsabilità, con l'espressa dichiarazione di riservarsi di far valere l'eventuale pronuncia positiva nell'ipotesi in cui la convenuta fosse tornata *in bonis* e quest'ultima precisazione è sufficiente ad evitare l'improcedibilità della suddetta domanda di accertamento, perché come ribadito dalla Corte di Cassazione, quando risulti chiaramente ed inequivocabilmente espressa l'intenzione del creditore di perseguire il fallito solo al suo rientro *in bonis* e quindi di non avanzare richiesta di sorta nei confronti del fallimento, l'effetto dell'improcedibilità non ha ragione di operare.

Nel merito.

In primo luogo, alla questione se tra la [REDACTED] e la [REDACTED] si sia o meno concluso un contratto preliminare di compravendita, va data risposta positiva.

Infatti, il contratto si è perfezionato con l'accettazione espressa da parte di [REDACTED] e comunicata con la lettera del 22.11.2001, indirizzata a ciascuna della società convenute (doc. n. 5)<sup>1</sup>, dell'offerta formulata da [REDACTED] data 19.11.2001<sup>2</sup> (doc. n. 4 att.).

<sup>1</sup> Il testo della lettera è il seguente: "oggetto: Vostra offerta di acquisto dell'immobile commerciale sito in [REDACTED] via [REDACTED]. Ricontriamo la corrispondenza intercorsa in ordine alla determinazione da Voi assunta di acquistare l'immobile in oggetto, alle condizioni indicate dall'offerta di acquisto formulata da [REDACTED] spa con lettera del 19/11 u.s. Con la presente aderiamo alla succitata offerta di acquisto. Conseguentemente al verificarsi delle condizioni indicate nell'offerta d'acquisto ... si procederà senz'altro alla stipula dell'atto definitivo di compravendita tra [REDACTED] e [REDACTED]."

<sup>2</sup> La lettera indirizzata a [REDACTED] e per conoscenza a [REDACTED] così prevede: "oggetto: locazione immobiliare n. 390504. Facciamo seguito ai colloqui già corsi con il nostro sig. [REDACTED] e la [REDACTED] Immobiliare srl per confermare che la nostra società ha deliberato favorevolmente un'operazione di leasing immobiliare a favore della stessa [REDACTED] conseguentemente, in esecuzione del contratto di locazione finanziaria, potremo acquistare l'immobile terra tetto disposto su un unico piano (terreno) con resede pertinenziale circostante posto in Comune di [REDACTED] lungo [REDACTED] ed attualmente in corso di ultimazione. Il prezzo d'acquisto sarà quello già concordato tra la Vs società e la stessa [REDACTED] pari a lire [REDACTED] oltre IVA. Da parte nostra confermiamo che l'acquisto dell'immobile resterà subordinato ai seguenti elementi: - avvenuta approvazione di concessione di variante in corso d'opera inerente le modifiche richiestevi dalla stessa [REDACTED] che dovrà riportare anche la specifica attività che l'utilizzatore andrà a svolgere nell'immobile in esame; - ultimazione lavori con verifica finale di conformità edilizia, rilascio certificati di conformità impianti, certificato collaudo statici, prevenzione incendi, presentazione domanda di agibilità ex DPR 425/94 completa di tutta la documentazione prescritta; - deposito denuncia di accatastamento del fabbricato con messa a disposizione del Notaio delle relative planimetri catastali e visure aggiornate; - intervenuto collaudo delle opere di urbanizzazione od in alternativa prestazione di idonea garanzia in atto; - messa a disposizione del Notaio ... dell'atto di vendita a [REDACTED] ... dell'atto di provenienza dei terreni ... oltretutto dei tutta l'ulteriore documentazione ... richiesta dal Notaio; - accertamento notarile dell'assenza di qualsiasi vincolo o impedimento all'acquisto del fabbricato da parte della nostra società ... ovviamente al

Le due lettere appena menzionate erano state precedute dall'offerta del 1.01.2001 rivolta da [redacted] a [redacted] (doc. n. 1 att.)<sup>3</sup> per l'acquisto dell'immobile al prezzo di 8 miliardi di lire, proposta condizionata alla possibilità di ottenere l'autorizzazione all'esercizio commerciale per beni non alimentari relativamente ad una superficie di 2.500 mq; a tale lettera [redacted] aveva risposto positivamente il 4.10.2001 (doc. n. 2 att.)<sup>4</sup> e la [redacted] sua volta aveva comunicato, con lettera del 16.10.01 (doc. 3 att.) di essere pronta a stipulare il contratto definitivo, avendo anche individuato l'istituto di leasing disponibile a dare corso alla locazione finanziaria.<sup>5</sup>

Dall'esame della corrispondenza sopra citata si ritiene dunque concluso un vero e proprio contratto preliminare di compravendita, perché nelle due lettere costituenti rispettivamente proposta ed accettazione (di [redacted] del 26.11.01, doc. n. 4 att. e di [redacted] 22.11.01, doc. n. 5 e 6 att.), risultano compiutamente individuati gli elementi essenziali della futura compravendita, ossia il bene immobile da trasferire ed l'entità del prezzo, essendo compatibile con la natura del preliminare che le parti rimandino al definitivo la regolamentazione degli aspetti accessori e accidentali dell'assetto negoziale.

La convenuta [redacted] osserva che nel leasing finanziario il concedente acquisita il bene su indicazione e per conto dell'utilizzatore, nella specie [redacted] effettivo interessato al godimento del bene stesso, sicché è l'utilizzatore che prende contatto con il venditore precisando le caratteristiche del bene di cui intende avvalersi e l'entità dell'investimento che è disposto ad affrontare nella forma della locazione finanziaria, con la conseguenza che il contratto di compravendita tra fornitore e concedente, in forza del quale la proprietà del bene viene posta in capo a quest'ultimo, si conforma alle intese raggiunte tra utilizzatore e fornitore.

Tali considerazioni, pienamente condivisibili, tuttavia, non escludono che [redacted] [redacted] così come sarebbe stata parte del contratto di compravendita, sia diretta controparte di [redacted] anche nel contratto preliminare dedotto, in virtù del già citato scambio di proposta e accettazione.

Correttamente, pertanto, l'attrice ha evocato in giudizio innanzitutto [redacted] mentre i rapporti interni tra questa e [redacted] rilevano per l'eventuale domanda di manleva, di cui si intravede il fondamento qualora venisse confermato che la sola ragione addotta per giustificare il recesso dal contratto preliminare da parte della promissaria acquirente era legata alle caratteristiche del bene immobile funzionali al suo concreto sfruttamento e, come tali, interessanti per il solo utilizzatore.

---

momento dell'acquisto del fabbricato da parte della nostra società [redacted] dovrà avere preliminarmente acquisito la piena ed esclusiva proprietà ...

<sup>3</sup> Si riporta il testo della lettera 1.10.01 da [redacted] a [redacted]: "a seguito dell'incontro ... confermiamo la nostra intenzione di acquistare l'immobile di cui all'oggetto per l'importo complessivo di lire [redacted]. La proposta d'acquisto è condizionata: 1) all'approvazione dell'istituto di leasing (...); 2) all'ottenimento della licenza per mq 2.500 non food; ...".

<sup>4</sup> "Riscontriamo la vostra proposta del 1.10.01 per prenderne atto e precisare quanto segue: In base a parametri amministrativi e urbanistici vigenti in [redacted], la licenza si vendita "no food" ottenibile per il complesso immobiliare oggetto della vostra proposta di acquisto è di mq 2.200 ..."

<sup>5</sup> "...riscontriamo il vostro fax 4.10.2001 al fine di comunicarvi che l'Istituto di Leasing .. ha approvato la pratica di finanziamento per l'intero importo, per cui vi invitiamo a fissare la data per la stipula dell'atto definitivo di compravendita che dovrà prevedere: a) la cessione delle autorizzazioni amministrative alla vendita in capo all'[redacted]; b) la cessione dell'immobile alla società di leasing con sottoscrizione del contratto di locazione in capo a [redacted]."

Ciò premesso, la causa deve tornare in istruttoria per verificare se il recesso sia stato o meno giustificato e, in caso di risposta negativa, acquisire gli elementi per quantificare il danno subito da [redacted]

In particolare, occorre approfondire se la mancanza di un'unica autorizzazione amministrativa "no food" per l'intero immobile (è circostanza pacifica tra tutte le parti che il Comune di [redacted] ha rilasciato due distinte autorizzazioni) precluda la possibilità di adibire l'intera superficie dell'immobile ad esercizio commerciale per la vendita di prodotti non alimentari, al punto che in sua assenza l'affare abbia perso di interesse per [redacted] e [redacted], soprattutto, va verificato se l'esistenza di un'unica autorizzazione sia stata dedotta quale condizione per la conclusione del contratto o, comunque, se la sua esistenza sia stata tenuta presente come certa e considerata dalle parti presupposto essenziale del contratto.

Allo stato, vi sono elementi contraddittori sulla questione: nella missiva 1.10.2001 di [redacted] (doc. 1 att.) e 6.3.2002 di [redacted] (doc. 11 att.) è sì indicata tra le condizioni quella dell'ottenimento della licenza per una superficie di 2.500 mq (poi ridotta a 2.200) ma non è specificato che dovesse trattarsi di una licenza unica; nella missiva 17.10.2001 (doc. n. 3 att.) di [redacted] si menziona la cessione delle autorizzazioni di vendita, al plurale; la parte acquirente ha richiesto alcuni rinvii dell'appuntamento fissato davanti al Notaio, inizialmente, per ragioni distinte dalla problemi legati all'autorizzazione amministrativa, contestati con la missiva del 15.4.02 (doc. 19 att.).

La pronuncia sulle spese di lite è riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale parzialmente pronunciando sulle eccezioni in atti così provvede:


respinge l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted]

dispone la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.

Così deciso in Milano il 18.10.2005

Il Giudice  
dott. Lucia Formica



Francesco d'Aloja